

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 89

Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto
delle molestie sul lavoro

15/04/2025 - 19:05

Indice

1. DDL S. 89 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 89	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 12/07/2023	13
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/11/2024	16
1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) dell'11/11/2024	19
1.3.2.1.4. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 27/11/2024	20
1.3.2.1.5. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 03/12/2024	21
1.3.2.1.6. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 04/12/2024	23
1.3.2.1.7. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 10/12/2024	24
1.3.2.1.8. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 17/12/2024	25
1.3.2.1.9. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 29/01/2025	26
1.3.2.1.10. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) dell'11/03/2025	27
1.3.2.1.11. 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 15/04/2025	28

1. DDL S. 89 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 89

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 89

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE**, **D'ELIA**, **FINA**, **MALPEZZI**, **ALFIERI**, **BAZOLI**, **CAMUSSO**, **FURLAN**, **GIACOBBE**, **GIORGIS**, **LA MARCA**, **MANCA**, **MARTELLA**, **PARRINI**, **ROJC**, **VERINI**, **ZAMBITO**, **ASTORRE** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

Onorevoli Senatori. - Le molestie sul lavoro subite dalle donne sono ancora un fenomeno dalle proporzioni rilevanti. Secondo quanto riportato dal *report* dell'ISTAT « Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro », pubblicato nel febbraio 2018, negli anni 2015-2016, 1 milione e 404.000 donne italiane hanno subito qualche forma di violenza di genere sul luogo di lavoro. Se dal posto di lavoro si passa al conteggio generale delle molestie, il dato è ancora più impressionante. Si stima che siano 8 milioni e 816.000 (43,6 per cento) le donne fra i 14 e i 65 anni che, nel corso della vita, hanno subito qualche forma di molestia sessuale.

Il fenomeno non è solo italiano. Violenza e molestie non hanno confini nazionali. A tal proposito, il 21 giugno 2019 la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato a larghissima maggioranza, 439 voti favorevoli, 7 contrari e 30 astensioni, una nuova Convenzione e una Raccomandazione per combattere la violenza e le molestie sul lavoro, con esplicito riferimento alla violenza di genere e alle molestie sessuali. La Convenzione sulla violenza e le molestie riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro « possono costituire una violazione o un abuso dei diritti umani, sono una minaccia per le pari opportunità, sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso ». La Convenzione, inoltre, definisce « violenza e molestie » come un insieme di comportamenti, pratiche o minacce « che mirano a provocare - o sono suscettibili di provocare-danni fisici, psicologici, sessuali o economici » e richiede agli Stati membri di adoperarsi per assicurare « tolleranza zero nel mondo del lavoro ».

Venendo, invece, al nostro ordinamento, occorre sottolineare come gli atti sessuali compiuti nell'ambito di un rapporto di lavoro, o comunque sul luogo di lavoro, senza il consenso della vittima, non abbiano una specifica disciplina ed assumano rilevanza penale, integrando il delitto di violenza sessuale, solo qualora gli atti sessuali siano commessi « con abuso di autorità ».

La nozione di « abuso di autorità », tuttavia, è stata diversamente interpretata nella giurisprudenza, pertanto, ad oggi, non vi è ancora certezza circa le condotte qualificabili come abuso sessuale, poiché compiute « con abuso di autorità », come chiaramente desumibile da diverse pronunce della Corte di cassazione.

Infatti, in merito all'espressione « abuso di autorità » nel 2015 (sezione 3, sentenza n. 16107 del 17 aprile 2015) la Corte di cassazione ha affermato che: « In tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'articolo 609-bis, comma primo, del codice penale presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, che determina, attraverso la strumentalizzazione del potere esercitato, una costrizione della vittima a subire il compimento degli atti sessuali ».

Con una pronuncia successiva, invece, (sezione 3, sentenza n. 33042 del 28 luglio 2016) la Corte ha ritenuto che: « In tema di violenza sessuale, l'espressione "abuso di autorità" che costituisce,

unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale, ricomprende qualsiasi forma di "supremazia", sia essa pubblica o privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali ». Quindi, nella predetta sentenza, avente ad oggetto un episodio di violenza sessuale commessa, all'interno di edificio scolastico, da un insegnante nei confronti di una *ex* alunna, la Corte ha ritenuto che l'autorità esercitabile con modalità abusive e coercitive non è solo quella derivante da un potere legale, ma anche quella proveniente da una posizione soggettiva di preminenza.

Precedentemente, nel 2014 (sezione 3, sentenza n. 49990 del 1° dicembre 2014) gli stessi giudici di legittimità avevano affermato che: « (...) In tema di violenza sessuale, l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale, ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi ».

Pertanto, come di tutta evidenza, le condotte moleste, non caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, pur arrecando una grave violazione della sfera della libertà sessuale, nonché della dignità personale nell'ambiente di lavoro, sebbene numerose e con modalità e rilievo non trascurabile per la vittima, tuttavia, sfuggono alla sanzione penale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale.

Infine, occorre evidenziare come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, all'articolo 40 - Molestie sessuali - disponga che: « Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali ».

Il presente disegno di legge nasce, dunque, dall'esigenza di approntare una disciplina organica della materia, inserendosi nel solco dei provvedimenti già avviati nel corso della scorsa legislatura. In tal senso si pensi al divieto di demansionamento, licenziamento o trasferimento a seguito di una denuncia di molestie o di molestie sessuali, introdotto con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nella convinzione che attraverso una disciplina puntuale, che parta dalla previsione di una nuova fattispecie di reato, ma senza tralasciare i diversi altri aspetti legati al fenomeno, si possa finalmente porre un argine ad un fenomeno particolarmente odioso e lesivo della dignità umana della vittima.

In particolare, l'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 609-*ter*.1 in materia di molestie sessuali che punisce con la pena della reclusione da due a quattro anni chiunque rechi a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona ovvero la libertà sessuale della stessa. Qualora il fatto sia commesso all'interno di un rapporto di lavoro la pena è aumentata della metà.

L'articolo 2 dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, si avvalgano dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, informando i propri dipendenti circa il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti dei predetti Comitati unici di garanzia.

L'articolo 3 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, vigili, a decorrere dalla data della denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro, sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore denunciante.

L'articolo 4 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuova la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni.

La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, la querela può essere proposta entro dodici mesi dal fatto ed è irrevocabile.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 ».

Art. 2.

(*Comitati unici di garanzia*)

1. Le pubbliche amministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, si avvalgono dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all'interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le pubbliche amministrazioni informano i propri dipendenti circa il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti dei Comitati unici di garanzia di cui al comma 1. Esse predispongono altresì piani formativi di prevenzione per i dirigenti e per i componenti dei medesimi Comitati e adottano codici etici o codici di condotta quali strumenti di prevenzione delle molestie e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

3. All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Un'ulteriore quota, pari al 3 per cento dei medesimi risparmi di spesa, è destinata all'attuazione dei piani formativi di prevenzione delle molestie e delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro adottati dalla stessa Amministrazione ».

Art. 3.

(*Ispettorato del lavoro*)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, vigila, a decorrere dalla data della denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro, sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore denunciante, al fine di assicurarne la tutela ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e nel caso in cui presenti dimissioni volontarie, anche con l'intervento delle organizzazioni sindacali.

Art. 4.

(*Campagne di comunicazione*)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia.

Art. 5.

(*Delega al Governo per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, che operano a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;
- e) rafforzamento del ruolo di coordinamento del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri sugli organismi e comitati di parità e pari opportunità nazionali;
- f) coordinamento dell'attività degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità con i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Il Governo può adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5 Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di contrastare ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incentivazione dell'istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;
- b) introduzione di misure premiali, anche fiscali, per gli enti che adottano i modelli di cui alla lettera a) e contestuale previsione di un sistema centralizzato di controllo sugli effettivi risultati conseguiti in termini di promozione della parità di genere e delle pari opportunità e di contrasto delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, e 4, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40

IN SEDE REFERENTE

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 89, che, all'articolo 1, introduce nel codice penale il reato di molestie sessuali.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, mentre i successivi commi 2 e 3 sono finalizzati all'attuazione di una serie di misure che devono essere adottate dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro vigili, a decorrere dalla data della denuncia delle molestie o delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante. Si prevede anche l'intervento delle organizzazioni sindacali in caso di presentazione delle dimissioni.

L'articolo 4 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuova la realizzazione di campagne di comunicazione mirate.

Inoltre, l'articolo 5 reca una disciplina di delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi intesi al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, operanti a livello nazionale.

Un'ulteriore disciplina di delega è recata dall'articolo 6 e riguarda l'adozione di uno o più decreti legislativi intesi al contrasto di ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro.

L'articolo 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 4.

Il disegno di legge n. 257 si propone in particolare di disciplinare il fenomeno del *mobbing*.

L'articolo 1, comma 1, individua la finalità del provvedimento nella tutela da molestie morali e da

violenze psicologiche poste in essere nell'ambito del rapporto di lavoro, mentre il comma 2 vieta, nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro, i comportamenti che ledono o pongono in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

Il comma 1 dell'articolo 2 è teso a qualificare le molestie morali e le violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro, mentre il successivo comma 2 equipara in generale alla commissione dei fatti di *mobbing* la condotta di chi istighi a commetterli. Il comma 3 è finalizzato alla definizione del danno all'integrità psicofisica.

La materia delle misure di prevenzione e informazione è disciplinata dall'articolo 3, mentre l'articolo 4 prevede obblighi del datore di lavoro relativamente ai casi di denuncia o di segnalazione.

L'articolo 5 individua nel giudice del lavoro l'autorità competente a ricevere il ricorso nel quale sono denunciate le azioni di *mobbing* e disciplina il relativo procedimento.

Inoltre, l'articolo 6 consente al giudice di disporre che, a cura del datore di lavoro, sia data informazione della sentenza di accoglimento o di rigetto.

L'articolo 7 prevede l'applicazione nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti descritti dall'articolo 2, da parte del datore di lavoro, ovvero del superiore diretto, di una sanzione disciplinare stabilita in sede di contrattazione collettiva. Quanto agli effetti degli atti o dei comportamenti posti in essere, l'articolo 8 dispone la nullità degli atti discriminatori ai sensi dell'articolo 2 ovvero conseguenti ad un atto o comportamento di cui all'articolo 2.

L'articolo 9, infine, prevede l'istituzione in ogni regione di un centro per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, dotato di organico adeguato.

La relatrice per la 2ª Commissione [CAMPIONE](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 671, il quale, all'articolo 1, intervenendo sull'articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, opera una revisione delle nozioni di molestie e di molestie sessuali nell'ambito lavorativo, nonché della nozione di trattamenti discriminatori derivanti dall'aver rifiutato o subito le molestie medesime.

Riguardo agli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di molestie, il successivo articolo 2 estende le relative norme del codice delle pari opportunità tra uomo e donna a tutte le fattispecie di molestie. Prevede inoltre per le pubbliche amministrazioni lo svolgimento di attività volte alla prevenzione. Il comma 4 introduce a carico del datore di lavoro l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali, relative all'accertamento dei fatti e alla conseguente contestazione disciplinare.

La tutela dei soggetti che denuncino molestie, subite dai medesimi in ambito lavorativo, è oggetto della disciplina recata dal successivo articolo 3.

L'articolo 4 estende alle vittime di molestie sessuali in ambito lavorativo il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere e prevede in favore dei medesimi il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ove ne sussista la possibilità, nonché il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

L'articolo 5 integra la disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità, mentre l'articolo 6 prevede che le amministrazioni dello Stato promuovano la realizzazione di campagne di comunicazione.

Inoltre, l'articolo 7 reca una disciplina di delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi intesi al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità operanti a livello nazionale.

Infine, l'articolo 8 è volto a introdurre nel codice penale il reato di molestie sessuali.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) suggerisce lo svolgimento di audizioni, nell'auspicio della successiva definizione di una proposta condivisa.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si associa, a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza dei disegni di legge in esame, stante la mancanza di una fattispecie specifica di reato. Si esprime a sua volta a favore dell'ipotesi della predisposizione di un testo unificato, successivamente alle audizioni.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) condivide quanto in precedenza espresso riguardo lo svolgimento di

audizioni e l'opportunità della redazione di un testo ampiamente condiviso.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di mercoledì 19 luglio quale termine per la trasmissione delle proposte relative ai soggetti da audire.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per sollecitare la calendarizzazione dei disegni di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita, assegnati alle Commissioni riunite 2a e 10a. Al riguardo, fa presente che in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia è stato raggiunto già un accordo ai fini dell'avvio dell'esame dei provvedimenti, il cui incardinamento rappresenterebbe un segnale importante, ferma restando l'individuazione, in appositi Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, dei tempi e metodi di lavoro per il prosieguo dell'esame.

Le senatrici [PIRRO](#) (M5S) e [CUCCHI](#) (Misto-AVS) si associano alla richiesta avanzata dal senatore Bazoli, auspicando che in questa legislatura sia finalmente il Senato a poter esaminare per primo i provvedimenti in materia di suicidio medicalmente assistito.

Il presidente [ZAFFINI](#) assicura che, compatibilmente con la programmazione dei lavori già stabilita per la 10a Commissione, sarà dato seguito alle richieste per calendarizzare nei tempi più rapidi i provvedimenti richiamati.

La seduta termina alle ore 15,10

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori* (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 813, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio 2023.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (LSP-PSd'Az) rileva in primo luogo le finalità del disegno di legge n. 813, specificate dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 introduce la definizione di condotte vessatorie e di condotte generatrici di stress nei luoghi di lavoro.

L'articolo 3 dispone riguardo agli obblighi a carico del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro si avvalgano dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

In base al comma 3, le pubbliche amministrazioni, le imprese, i sindacati, i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, si impegnano ad assicurare mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno.

Il comma 4 introduce a carico del datore di lavoro l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali relative all'accertamento dei fatti ed eventualmente alla conseguente contestazione disciplinare.

L'articolo 4 prevede in favore delle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a

tempo parziale, ove ne sussista la possibilità, nonché il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

L'articolo 5 integra la disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al Codice delle pari opportunità, mentre l'articolo 6 prevede lo svolgimento di azioni da parte delle pubbliche amministrazioni relativamente ai comitati unici di garanzia e ai piani formativi di prevenzione per i dirigenti.

L'articolo 7 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro vigili, sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante, al fine di assicurare la tutela prevista dalla disciplina in esame.

Ai sensi dell'articolo 8, salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che pongono in essere le condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono responsabili sul piano disciplinare come previsto dalla contrattazione collettiva, nonché su quello civile.

La relatrice per la 2a Commissione [CAMPIONE](#) (FdI) si sofferma innanzitutto sull'articolo 9, il quale introduce nel codice penale il reato di molestie sessuali, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 3 anni.

Fino a quando non è proposta querela, ai sensi dell'articolo 11, la vittima di molestie sessuali può presentare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere tali condotte.

Ai sensi dell'articolo 10, nella valutazione dei rischi in base al decreto legislativo n. 81 del 2008 devono essere esplicitamente indicate le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alle condotte vessatorie o generatrici di stress.

L'articolo 12 prevede che eventuali disturbi psichici o psicosomatici manifestati dal lavoratore a seguito di condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono considerati di origine professionale.

Ai sensi dell'articolo 13, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Regione debba provvedere al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente [ZAFFINI](#) propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 813 con quello dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671. Sollecita inoltre una riflessione in merito alle modalità di prosieguo della trattazione.

Le Commissioni riunite convengono in merito alla proposta di congiunzione.

Richiamata l'opportunità di svolgere celermente l'esame congiunto, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) propone la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) suggerisce di rinunciare allo svolgimento di audizioni, al fine di agevolare la speditezza dei lavori.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) si associa riguardo la preferenza da accordare alla speditezza della trattazione.

La relatrice per la 2a Commissione [CAMPIONE](#) (FdI) si esprime favorevolmente rispetto alla costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di indicare le designazioni dei componenti del comitato ristretto entro le ore 12 di domani, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.

La presidente della 2a Commissione [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az) segnala l'utilità di disporre di memorie scritte, particolarmente riguardo alle questioni della tassatività e della determinatezza delle disposizioni penali.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, particolarmente in relazione alla necessità di limitare i margini di discrezionalità dell'autorità giudiziaria.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) suggerisce di sollecitare le memorie in relazione al testo unificato.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene invece che i contributi scritti costituiscano un ausilio specifico per l'attività del comitato ristretto. Propone quindi di segnalare i soggetti a cui richiedere la trasmissione

della memoria scritta alle ore 12 di domani.

Non essendovi obiezioni, le proposte formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, così come quella che sarà acquisita nelle successive audizioni informali relative ai medesimi disegni di legge, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* della 2a e della 10a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.3. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) dell'11/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 1

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori (Esame congiunto e rinvio)*

1.3.2.1.4. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,20

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delegha al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.5. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA. - *Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale*

(104) BAZOLI e altri. - *Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*

(124) Elisa PIRRO e altri. - *Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico*

(570) DE CRISTOFARO e altri. - *Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*

(1083) PAROLI e altri. - *Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative*

- e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il presidente [ZAFFINI](#) (Fdi) comunica che, in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente.

Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ricordando che l'ampio ciclo di audizioni previsto si è concluso nel rispetto dei tempi concordati.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) dà atto alla presidenza di aver gestito in maniera soddisfacente la fase delle audizioni. Chiede poi raggugli in ordine alle modalità di prosieguo dell'esame congiunto.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che le peculiarità della materia trattata sconsigliano di procedere all'indicazione di un testo base. Al fine di ottenere un'ampia condivisione è piuttosto preferibile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) dichiara condivisibile la proposta avanzata dal Presidente di costituire un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato. Ritiene tuttavia che, come già è stato fatto con le audizioni, sarebbe altresì importante stabilire una *road map* sui tempi di conclusione di questi lavori per poi passare all'esame nelle Commissioni riunite.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime perplessità sulla costituzione del Comitato ristretto in

una materia di estrema delicatezza su cui potrebbero esservi, anche all'interno dei Gruppi, sensibilità diverse. Riterrebbe pertanto che sarebbe stata più appropriata una discussione generale nelle Commissioni riunite che, per sua natura, è pubblica e sulla scorta della quale scegliere poi il testo base. Su un tema in cui una uniformità di visione è difficile da raggiungere ritiene infatti poco probabile arrivare ad un testo condiviso.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva la competenza del Comitato ristretto in ordine alla definizione dei propri tempi di trattazione. Successivamente, nel caso di presentazione di un testo unificato, le Commissioni riunite potranno senz'altro procedere alla discussione generale e quindi alla fase emendativa.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, sottolinea che avrebbe senz'altro preferito anche una discussione generale preliminare proprio per poter meglio condurre i lavori del Comitato. Il relatore per la 10a Commissione [ZULLO](#) (Fdi) ritiene che i componenti del Comitato ristretto non potranno che sostenere in tale sede gli orientamenti dei rispettivi Gruppi.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che il ricorso al Comitato ristretto non comporta alcuno strozzamento del dibattito, risultando sotto tale profilo preferibile alla scelta non condivisa di un testo base.

Il presidente della 2a Commissione [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che la soluzione del Comitato ristretto possa rappresentare un buon punto di partenza per arrivare ad una sintesi che, in ogni caso, sarà sottoposta alle Commissioni riunite con le procedure ordinarie.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) giudica ogni procedura ampiamente accettabile se finalizzata al raggiungimento di un risultato. Fa infatti presente che il disegno di legge a prima firma senatore Bazoli è già stato calendarizzato anche dall'Assemblea e che su questo tema un orientamento unanime sarà difficile da raggiungere. Ricorda inoltre che il Regno Unito ha recentemente approvato una legge sul fine vita sulla quale anche i due partiti storici del sistema inglese si sono spaccati al loro interno. Nel caso italiano, poi, la Corte costituzionale ha già dato indicazioni specifiche, si parte pertanto da alcuni principi generali già chiaramente affermati e si tratta di proseguire cercando il raggiungimento di una regolazione uniforme della materia su tutto il territorio nazionale.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 15,30 di martedì 10 dicembre quale termine per la designazione dei membri del Comitato ristretto, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 89, 257, 671 e 813 (molestie nei luoghi di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* della 2a e della 10a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.6. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 4

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 10,55 alle 11,05

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.7. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 5

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 11,10 alle 11,35

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.8. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 7

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,10

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.9. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 10

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.10. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 13

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 11,20 alle 12

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.11. 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 15/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 14

MARTEDÌ 15 APRILE 2025

Relatrici: [CAMPIONE \(FdI\)](#) e [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,25

(89) Valeria VALENTE e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(257) MAGNI e altri. - *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(671) Paola MANCINI e altri. - *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

(813) Ada LOPREIATO e altri. - *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*
(Seguito dell'esame congiunto)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.